SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

38º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 APRILE 1998

Presidenza del presidente PETRUCCIOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3208) ***Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 5, 6 e *passim*
FALOMI *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 2, 7
LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 6
SEMENZATO, *(Verdi-l'Ulivo)* 9
VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 6, 7

DL 0759

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3208) ***Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

Prego il relatore, senatore Falomi, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FALOMI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento alla nostra attenzione, nonostante sia stato presentato dal Governo nella forma di un disegno di legge, si segnala per la sua estrema doppia urgenza: quella di differire una serie di termini stabiliti dalla legge n. 249 del 1997 per la prosecuzione dell'attività radiotelevisiva nazionale e locale e per il rilascio delle concessioni radiotelevisive private; e quella di dare una risposta a Bruxelles, che ha avviato contro l'Italia una procedura di infrazione per violazione di direttive europee in materia di esercizio delle attività televisive.

La prima delle due urgenze segnalate deriva dal ritardo che si è accumulato nel processo di costituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conseguenza del fatto che il Parlamento ha provveduto ad eleggere gli otto componenti del Consiglio soltanto nello scorso mese di febbraio. L'effetto a cascata che tale ritardo ha determinato e determina tuttora sulla capacità dell'Autorità di adottare entro le scadenze stabilite i provvedimenti previsti dalla legge n. 249 del 1997 rischia di creare una situazione di ingovernabilità dell'intero settore delle comunicazioni. Infatti, ove non intervenisse entro il 30 aprile prossimo l'approvazione del disegno di legge in discussione, dopo quella data le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali cesserebbero di operare legittimamente.

La data del 30 aprile 1998 era prevista dalla legge n. 249 del 1997 come limite entro il quale, sulla base del nuovo piano delle frequenze, dovevano essere rilasciate le nuove concessioni radiotelevisive private. La proroga di nove mesi dei termini stabiliti dalla legge n. 249 del 1997, prevista dall'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, consente all'emittenza radiofonica e televisiva privata di continuare ad operare legittimamente, di disporre di un tempo sufficiente per l'approvazione dei piani

delle frequenze televisive e radiofoniche e per il rilascio delle nuove concessioni. Al tempo stesso, consente all'Autorità di essere messa in grado di adempiere ai numerosi obblighi di natura regolamentare ed organizzativa senza il cui rispetto detta Autorità non è in grado di operare.

L'urgenza di dare una risposta alla Comrnissione europea nasce invece dall'enorme ritardo accumulato dall'Italia nel mettersi in regola con le disposizioni dell'Unione europea in materia di quote di programmazione televisiva o di risorse da riservare alla produzione di opere audiovisive europee e di produttori indipendenti ed in materia di interruzioni pubblicitarie. In base all'articolo 25 della direttiva europea 89/552 CEE, «Televisione senza frontiere», l'Italia avrebbe dovuto conformare la propria legislazione alle disposizioni europee «al più tardi il 3 ottobre 1991» Trascorso un anno dalla scadenza prevista senza che da parte italiana vi fosse stata una qualsiasi iniziativa di adeguamento alla direttiva europea, la Commissione europea il 3 novembre del 1992 inviò al Governo italiano una prima lettera di costituzione in mora. Successivamente, nell'aprile 1994, con l'invio di un parere motivato, la Commissione europea invitò l'Italia ad eliminare dalla propria legislazione le disposizioni in contrasto con la normativa europea e ad adeguare ad essa le sue leggi in materia. Nel luglio del 1994 il Governo Berlusconi rassicurò Bruxelles, promettendo iniziative legislative per conformare la legislazione italiana al diritto comunitario. Il successivo Governo Dini adottò alcune misure di modifica della normativa televisiva; la Commissione europea non le ritenne però sufficienti. Il 15 gennaio 1996 essa inviò al Governo italiano una nuova lettera di costituzione in mora, rilevando che le misure legislative adottate avevano eliminato soltanto in parte le difformità già riscontrate e che, anche a seguito di reclami presentati alla Commissione, erano emersi ulteriori importanti motivi di censura. A questa nuova contestazione il Governo Prodi rispose nell'ottobre del 1996 facendo presente che con il disegno di legge n. 1138 era stata elaborata una normativa in grado di adeguare la legislazione italiana al dettato comunitario. Con parere motivato dell'agosto 1997 la Commissione europea, pur dando atto al Governo italiano di avere predisposto modifiche legislative in grado di mettere l'Italia in regola, non si ritenne soddisfatta a causa della mancanza di indicazioni che lasciassero prevedere una rapida adozione del provvedimento governativo da parte del Parlamento. Per queste ragioni la Commissione europea invitò l'Italia ad adottare entro il termine di due mesi dalla notifica del parere le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni europee.

A tutt'oggi il Parlamento non è ancora riuscito a dare una risposta; ciò spiega la decisione della Commissione di ricorrere alla Corte di giustizia europea, attivando così la procedura di infrazione. È evidente che il ritardo accumulato a questo punto è diventato intollerabile e che non si può più indugiare oltre; siamo inadempienti da quasi sette anni. Da qui deriva l'esigenza motivata di una rapidissima approvazione del disegno di legge al nostro esame.

Veniamo adesso al merito delle contestazioni di Bruxelles e alla risposta data dal disegno di legge n. 3208. La Commissione europea ci rimprovera innanzitutto di non aver recepito nella nostra legislazione la norma prevista dalla direttiva europea, che obbliga le emittenti televisive a riservare ad opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del loro tempo di trasmissione o il 10 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione. La Commissione europea prende di mira in particolare l'articolo 26 della legge n. 223 del 1990 (cosiddetta «legge Mammì»), che calcola la quota di opere europee da trasmettere non sulla base del tempo totale di trasmissione al netto del tempo dedicato ai notiziari, alle manifestazioni sportive, ai giochi televisivi, alla pubblicità, ai servizi di teletext e alle televendite, come prevedono le direttive europee, bensì sulla base del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici. Il risultato di questa diversa base di riferimento è che il tempo totale dedicato alle opere europee risulta inevitabilmente ridotto. Sotto accusa vengono messe anche alcune norme della legge Mammì e della legge n. 1213 del 1965 (provvedimenti a favore della cinematografia) che privilegiando in varie forme le opere di origine italiana si pongono in conflitto con l'articolo 59 del Trattato di Roma, in quanto discriminatorie e restrittive nei confronti delle opere provenienti da altri paesi europei.

In materia di interruzioni pubblicitarie, le contestazioni di Bruxelles riguardano sia il mancato recepimento che il cattivo recepimento delle direttive europee; in particolare la Commissione europea lamenta che nella legislazione italiana non siano state recepite le norme sul carattere eccezionale degli *spot* pubblicitari isolati; quelle che autorizzano l'interruzione pubblicitaria soltanto se inserita tra parti autonome o intervalli di trasmissioni «composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli»; le norme che prevedono per tutti gli altri tipi di trasmissione un intervallo di almeno 20 minuti tra una interruzione e l'altra.

La censura di Bruxelles investe anche il modo con cui nella legislazione italiana è stata recepita la disciplina europea sulle interruzioni pubblicitarie, sotto accusa viene messo in particolare l'articolo 8, comma 3, della citata «legge Mammì», che consente l' inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, come dice la legge, «negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche», una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo se l'opera programmata ha una durata superiore a 45 minuti, ed una interruzione aggiuntiva se la durata dell'opera trasmessa supera di almeno 20 minuti due o più atti o tempi di 45 minuti ciascuno.

La disposizione sopra citata della «legge Marnmì» si differenzia dalla norma comunitaria, innanzitutto perchè il riferimento agli intervalli effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche prescinde dalla durata dell'opera. In secondo luogo, perchè consente un numero di interruzioni superiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria. Se infatti prendiamo ad esempio un'opera di durata compresa tra 45 e 110 minuti che si arti-

cola in due tempi, per la legge italiana sono ammesse tre interruzioni (una volta per ciascun atto o tempo e una volta nell'intervallo), laddove la direttiva europea consente una sola interruzione nel caso di durata compresa tra 45 e 90 minuti o due interruzioni nel caso di durata compresa tra 90 e 110 minuti.

Il disegno di legge al nostro esame, con gli articoli 2 e 3, sana in modo soddisfacente la situazione di difformità che ha dato avvio da parte della Cornmissione europea alla procedura di infrazione. Nei due articoli sopra citati vengono riprese in modo quasi letterale le formulazioni contenute nelle direttive 85/552/CEE e 971361CE relativamente alle misure di promozione della produzione di opere europee ed al regime di interruzione pubblicitaria.

Vi è una sola differenza che riguarda la Rai. Nelle direttive europee non si fa cenno a un regime particolare per le televisioni pubbliche circa le quote di tempo o di risorse da dedicare alle opere europee. La scelta proposta dal Governo è, invece, quella di far assolvere al servizio pubblico una particolare funzione di stimolo e di promozione della produzione di opere audiovisive italiane ed europee. Si tratta di una scelta, a mio parere, giusta e qualificante l'identità e la missione di un servizio pubblico. Semmai c'è il problema di graduare meglio nel tempo gli obblighi previsti per la Rai a cominciare da quello di destinare non meno del 20 per cento degli introiti da canone di abbonamento alla produzione delle opere europee. A mio avviso, appare più ragionevole restare alla sostanza e alla lettera del contratto di servizio che stabilisce il raggiungimento dell'obiettivo del 20 per cento secondo una cadenza temporale più sostenibile.

Vi è, infine, il problema dell'impatto che il recepimento nella normativa italiana delle direttive europee determina sull'andamento delle imprese televisive italiane.

È evidente il riflesso che la normativa proposta avrà sul valore dei prodotti già acquisiti in magazzino e messi in bilancio dalle aziende in conseguenza di un diverso regime di interruzioni pubblicitarie.

Una soluzione del problema potrebbe essere quella di prevedere modi e tempi di una sorta di sanatoria del pregresso.

Una tale soluzione deve, però, consentire la interruzione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.

L'invito che mi permetto di rivolgere al Governo è quello di una rapida verifica con Bruxelles della praticabilità della ipotesi sopra delineata.

PRESIDENTE. In riferimento all'invito conclusivo espresso dal relatore e su sollecitazione dello stesso Esecutivo, do la parola ai rappresentanti del Governo, affinchè forniscano alla Commissione informazioni riguardanti le proposte di modifica al disegno di legge in esame. Dal momento che il Governo può già essere sufficientemente preciso su tali informazioni, è importante che queste vengano fornite prima dell'inizio della discussione generale.

LAURIA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, le ragioni che hanno indotto il Governo alla presentazione del disegno di legge n. 3208 sono state ampiamente illustrate dal relatore: esse sono connesse alle urgenti scadenze che si collegano al ritardo dell'insediamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, agli adempimenti relativi alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla minaccia della Commissione europea di attivare procedure di infrazione.

Il disegno di legge in esame intende fronteggiare queste problematiche, senza essere «anticipatorio» (fatta eccezione per alcuni aspetti limitati) della materia più complessiva che riguarderà l'esame del cosiddetto maxiemendamento, cioè del disegno di legge n. 1138.

Vorrei aggiungere che, in sintonia con quanto rilevato dal relatore Falomi, saranno proposte alcune modifiche al testo del disegno di legge oggi al nostro esame; il Governo, infatti, preannuncia fin da ora la presentazione di alcuni emendamenti che rispondono a problematiche già sollevate o che emergeranno in sede di discussione.

PRESIDENTE. Do ora la parola al sottosegretario Vita per l'illustrazione dettagliata del contenuto delle modifiche che il Governo si propone di tradurre in emendamenti formali.

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Signor Presidente, il sottosegretario Lauria ha già illustrato la cornice entro cui si inseriranno alcuni emendamenti che il Governo intende presentare al provvedimento in esame; tali proposte modificative, peraltro, vanno incontro – almeno a grandi linee – ai suggerimenti espressi nella relazione del senatore Falomi.

In particolare, riteniamo opportuno integrare il disegno di legge con un emendamento teso a facilitare l'attività delle emittenti radiofoniche e televisive locali; infatti, a causa di una serie di questioni interpretative, sorte anche con l'applicazione della citata legge n. 249 in relazione alle altre norme vigenti in materia, in alcuni casi si è posto qualche problema di rapporto tra l'amministrazione e l'emittenza radiotelevisiva locale.

Si tratta, comunque, di misure tese a semplificare per le emittenti l'attività di collegamento con le fonti in caso di «dirette» oppure a rendere possibile qualche piccola modifica tecnica (ormai necessaria per questo settore, considerata la sua origine lontana nel tempo), da apportare anche prima della normativa organica che ci auguriamo possa essere varata con l'approvazione del disegno di legge n. 1138. A questo riguardo, apro e chiudo una parentesi per rilevare che il disegno di legge n. 1138 mantiene una sua attualità malgrado le anticipazioni contenute nel provvedimento oggi in discussione, ma contiene alcune sezioni – mi riferisco in particolare a quella relativa all'emittenza locale – che appaiono indispensabili ai fini della vita del sistema stesso; esso, quindi, acquisisce addirittura maggiore importanza dalle anticipazioni contenute nel provvedimento oggi al nostro esame.

Tra le proposte modificative che preannunciamo, ve ne è una volta ad aggiungere all'articolo 1, dopo il comma 3, cinque commi che riguardano l'attività concreta dell'emittenza radiotelevisiva locale: in proposito, abbiamo ascoltato anche i pareri delle associazioni rappresentative delle emittenti e, pertanto, questi emendamenti non sono soltanto il frutto della nostra iniziativa.

Proponiamo, poi, di rendere un po' più elastica l'applicazione del comma 5 dell'articolo 2. che si riferisce alla quota di canone RAI dedicata alla produzione. Effettivamente il testo del disegno di legge risulta un po' più rigido del contratto di servizio varato lo scorso anno con la Rai; abbiamo mantenuto, quindi, il riferimento testuale a tale contratto di servizio, che prevedeva che la quota minima del canone di abbonamento da destinare a produzioni italiane ed europee fosse teoricamente calcolata dal 1997 e quindi raggiungesse il 20 per cento nel 1999.

PRESIDENTE. Ciò è indispensabile ai fini della normativa europea?

VITA, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* No, perchè questa correzione non interferisce...

FALOMI, *relatore alla Commissione.* È indispensabile in riferimento alla normativa europea per l'insieme del capitolo delle produzioni.

VITA *sottosegretario di Stato per le comunicazioni.* Sì, nella direttiva non c'è un riferimento specifico al servizio pubblico, ma solo all'insieme dell'emittenza. Nella norma italiana che noi suggeriamo si intendono specificare due forme di prelievo diverse tra pubblico e privato: per la Rai, il canone di abbonamento, che è certo e definito, e per l'emittenza televisiva privata nazionale, il fatturato pubblicitario, che è altrettanto certo.

Proponiamo, inoltre, una piccolissima variazione puramente stilistica tesa a determinare una maggiore fedeltà alla direttiva comunitaria n. 36 del 1997: all'articolo 3, comma 4, terza riga, in riferimento al tempo che deve intercorrere tra gli *spot* e ogni successiva interruzione all'interno del programma, si propone di sostituire le parole «di norma» con le parole «in genere», così come esattamente riportato nel testo della direttiva, in modo che non sorgano dubbi. Infatti, come ha accennato il sottosegretario Lauria, siamo in una fase molto avanzata del procedimento di infrazione ed anzi sottolineo che se non vi fosse un provvedimento su questi punti l'Italia rischierebbe a breve termine una condanna da parte della Comunità (l'*iter* del procedimento di infrazione è ormai giunto alla fase conclusiva) a causa della non aderenza della vecchia «legge Mammì» alla direttiva «Televisione senza frontiere» e del mancato recepimento nelle fasi successive della direttiva medesima.

Come ha già suggerito il relatore, abbiamo tenuto conto anche dei problemi delle diverse aziende che operano nel sistema delle telecomunicazioni; abbiamo quindi immaginato che i commi 2 e 3 dell'articolo 3, inerenti all'interruzione dei programmi, potessero prevedere un'eccezione

per i programmi i cui diritti di utilizzazione fossero stati acquisiti prima del disegno di legge. Abbiamo a tal fine introdotto una data (il 28 febbraio 1998) come termine entro il quale andava acquisito il diritto di utilizzazione dei programmi, perchè essendo stato presentato dal Governo nel mese di febbraio un lungo emendamento di modifica del disegno di legge n. 1138, ci sembrava che quella potesse essere una data di riferimento. Abbiamo inoltre voluto, come previsto anche dalla direttiva comunitaria, al fine di migliorare il testo del provvedimento e di renderlo più esplicito, contemplare un'eccezione per le emittenti cosiddette di *teleshopping,* quelle cioè che effettuano prevalentemente programmi di televendita. A nostro avviso, infatti, esse non possono avere gli stessi criteri delle altre emittenti quanto alle quote da destinare alla produzione italiana ed europea, avendo una loro specifica identità editoriale.

Infine, due emendamenti anch'essi terminologici. Abbiamo effettuato una consultazione formale con la Commissione a Bruxelles, in modo che questo testo potesse avere il conforto della Commissione stessa, ed abbiamo previsto due piccoli ritocchi, sostanzialmente terminologici, che non hanno però implicazioni di carattere politico o di sostanza.

L'ultimo punto riguarda l'articolo 3, comma 5. Avvalendoci della possibilità di deroga offerta dalla direttiva europea per le emittenti che vengono irradiate solo ed esclusivamente nel territorio nazionale, abbiamo introdotto un'eccezione per le emittenti locali. In altri termini, queste norme non hanno lo stesso peso per l'emittenza locale che è regolata nel disegno di legge n. 1138, come sapete, in maniera molto specifica, anche con indici differenziati rispetto alle emittenti nazionali; abbiamo voluto così salvaguardare l'emittenza locale, che naturalmente ha caratteristiche diverse rispetto a quella nazionale.

Come potete vedere, quindi, si tratta di modifiche che ci sono sembrate utili per aggiornare e migliorare definitivamente il testo del disegno di legge in esame. Esso – vorrei sottolinearlo – è importante in quanto per un verso rende più semplice l'*iter* oggi molto difficoltoso di approvazione del piano nazionale delle frequenze, e per altro verso risponde ad un richiamo europeo, mettendo fine una volta per tutte ad una vicenda che si trascina da troppi anni e che vede lo Stato italiano correre il rischio, proprio nel momento in cui si conferma come parte integrante a tutti gli effetti dell'Unione europea, di subire una condanna su un aspetto che, tra l'altro, è molto caratteristico della nostra tradizione e cultura, vale a dire la capacità di dare una forte identità alla nostra produzione e a quella europea; sarebbe curioso che proprio su questo aspetto fossimo in difetto rispetto alla Comunità. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato esauriente.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Lauria ed il sottosegretario Vita per le informazioni che ci hanno fornito sugli intendimenti del Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMENZATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, condivido la relazione del senatore Falomi e mi sembra che, almeno così come li ho intesi, gli emendamenti proposti dal Governo vengano incontro ad una serie di esigenze che avrei voluto porre nel corso di questo intervento; pur riservandomi, quindi, di considerare l'eventualità di presentare subemendamenti sulle parti più tecniche e precise, mi sembra di poter dire che essi vadano in una direzione che considero positiva. Il disegno di legge in discussione, in realtà, si colloca oggettivamente a metà strada tra l'approvazione della legge n. 249 del 1997 e la discussione che la Commissione si accinge a proseguire sul disegno di legge n. 1138, visto che ne assorbe un paio di articoli e ne precisa una serie di caratteristiche. Da questo punto di vista, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione una questione. L'oggetto della proroga attualmente in discussione riguarda il termine (30 aprile 1998) di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, essendovi un problema di funzionamento materiale dell'Autorità. Lo stesso termine del 30 aprile è presente anche al comma 9 del medesimo articolo; un comma, come i colleghi ricorderanno, che è stato molto discusso in sede di approvazione di quella legge, perchè riguardava la configurazione del sistema radiotelevisivo e sostanzialmente la logica con cui si andava ad affrontare il tema delle posizioni dominanti, individuando in un meccanismo che prevedeva una rete senza pubblicità, per il soggetto pubblico, ed il passaggio di una rete sul satellite, per il maggior soggetto privato, un criterio di simmetria la cui applicazione veniva affidata all'Autorità. Ora, alcune delle modifiche proposte dal Governo sembrano sottrarre all'Autorità una valutazione complessiva del sistema televisivo, con riferimento alla pubblicità, facendo sostanzialmente coincidere con l'applicazione del disegno di legge n. 1138 l'entrata in vigore di questa parte di normativa. Ritengo che questo tipo di indicazione del Governo, che poi sarà soggetta al dibattito parlamentare ma che il Governo ha preannunciato, comporti un'alterazione del sistema di equilibrio nel campo televisivo, perchè priva in forma unilaterale il soggetto pubblico di alcune centinaia di miliardi (sottraendo appunto la pubblicità) senza che l'Autorità possa valutare l'equilibrio complessivo del sistema. Quindi, da questo punto di vista, il Governo annuncia di voler modificare sostanzialmente un elemento che non è soltanto tecnico, ma che – a mio avviso – rappresenta anche una sorta di patto politico maturato dal Parlamento attorno al riassetto del sistema radiotelevisivo.

Tale annuncio, peraltro, ha già prodotto una serie di conseguenze, perchè i vertici della Rai stanno discutendo attorno all'ipotesi di presentare una rete senza pubblicità, sostanzialmente prevedendo – sotto la pressione dell'indicazione espressa dal Governo – che in tempi molto brevi venga eliminata la pubblicità dalla terza rete. In questo modo, però, si potrebbe determinare una situazione transitoria paradossale, per la quale la Rai potrebbe utilizzare il meccanismo della concessione unica per spostare gli *spot* pubblicitari dalla terza alla prima e alla seconda rete. Se questo dovesse essere l'effetto, la situazione diventerebbe paradossale, perchè nella prima e nella seconda rete del servizio pubblico aumenterebbero

gli *spot* pubblicitari: per chi, come me, ha condotto lunghe battaglie contro gli affollamenti pubblicitari, ritenendo che in generale – e soprattutto nel servizio pubblico – si debba diminuire la presenza degli *spot*, la questione diventerebbe paradossale oltre che negativa.

Chiedo, pertanto, se in presenza di questo orientamento – che credo il Governo voglia tenere fermo – e di questa contraddizione non sia invece utile prevedere un meccanismo di rinvio; infatti, se il Governo ha deciso di alterare completamente l'equilibrio politico e tecnico fissato attraverso la decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei fatti non si può pensare che tale ipotesi vada a regime, perchè vi è un presupposto di altra natura.

Annuncio, quindi, la presentazione di un possibile emendamento su questo punto, sul quale vorrei conoscere l'orientamento preciso del Governo, visto che non abbiamo mai avuto occasione di capirne le motivazioni e di ottenere dichiarazioni formali in merito.

Vorrei esporre rapidamente altri due punti del disegno di legge al nostro esame. Innanzitutto, condividendo fortemente la necessità di precisare tutti i termini della produzione ed autoproduzione italiana ed europea, vi è il problema della specificazione di un settore che considero tuttora sottovalutato: quello relativo al cinema di animazione, sul quale ritengo opportuno apportare alcuni «ritocchi». L'altro punto – come ho già evidenziato all'inizio del mio intervento – riguarda l'emittenza radiotelevisiva locale, su cui condivido l'orientamento del Governo ed in relazione alla quale mi riservo tecnicamente di esaminare alcuni elementi di merito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, potremmo convenire – anche se in modo informale – che gli emendamenti al disegno di legge in titolo vengano presentati entro le ore 19 di domani, in modo che possano essere trasmessi alle Commissioni competenti per i relativi pareri.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. LUIGI CIAURRO